

**Oggetto: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25 settembre 2017 e il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, articolo 13 – Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).**

Con il Provvedimento dello scorso 25.9.2017, prot. 194409, l’Agenzia delle Entrate ha attuato le semplificazioni dei Mod. Intrastat annunciate dall’art. 13, co. 4-quater, D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito con modifica dalla L. 27.2.2017, n. 19, che si applicheranno agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dall’1.1.2018. Le semplificazioni in parola riguardano principalmente gli acquisti di beni e i servizi ricevuti in relazione ai quali è stata disposta l’abolizione dei Mod. Intra trimestrali, la valenza esclusivamente statistica dei Mod. Intra mensili, nonché l’innalzamento delle soglie concernenti l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in esame ai fini statistici.

#### **1. Quadro normativo relativo alla nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

Il Provvedimento dello scorso 25.9.2017, prot. 194409 dell’Agenzia delle Entrate recepisce le semplificazioni previste dal Decreto Mille proroghe (DL 244/2016) con il quale è stato modificato e riformulato l’articolo 50 comma 6 del DL 331/93. Tali semplificazioni entreranno in vigore dal 1/1/2018.

Tale processo è stato posto in essere al fine di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi in capo ai soggetti passivi con la necessità di garantire la completezza e la qualità dei dati raccolti.

## **2. Semplificazioni**

### **2.1. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisiti di beni (Mod. Intra 2 bis)**

La prima semplificazione prevista dal Provvedimento direttoriale in commento concerne l'abolizione degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi agli acquisti intracomunitari di beni e la valenza degli elenchi mensili esclusivamente ai fini statistici (Mod. Intra 2-bis). In particolare, è stato previsto che la presentazione con periodicità mensile resta obbligatoria, ai soli fini statistici, soltanto nel caso in cui l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia, per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 200.000 (in luogo degli attuali € 50.000). Se tale soglia non è raggiunta, il Mod. Intra 2-bis non deve essere presentato ed i dati statistici (così come anche quelli fiscali) saranno acquisiti dall'Agenzia delle Entrate (e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Istat e alla Banca d'Italia) per il tramite delle «comunicazioni dati fattura» di cui all'art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 o delle «fatture elettroniche trasmesse in via telematica» di cui all'art. 1, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 . A tal fine, gli Uffici dovrebbero fare riferimento al codice TD10 (fatture per acquisto intracomunitario di beni). Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017, ha specificato quali dati e documenti rientrano nell'obbligo comunicativo. In sintonia con quanto già previsto dal nuovo art. 21 del D.L. 78/2010 i dati da comunicare sono i seguenti:

- fatture emesse nel corso del periodo d'imposta;
- le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- le bollette doganali (registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- le note di variazione relative alle predette fatture.

Il provvedimento precisa che si tratta di “tutte” le fatture (quindi senza esclusioni per tipologia o limiti di importo) e che i dati riferiti sono analitici, cioè riferiti al singolo documento. Il provvedimento-obbligo elenca in maniera puntuale le informazioni da comunicare insieme alla documentazione:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;

- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

## **2.2. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Mod. Intra 2 quater)**

Un'altra semplificazione introdotta consiste nell'abolizione degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi ai servizi intracomunitari ricevuti e la valenza degli elenchi mensili esclusivamente ai fini statistici (Mod. Intra 2 quater).

Anche in questo caso, la presentazione con periodicità mensile resterà obbligatoria, ai soli fini statistici, qualora l'ammontare totale trimestrale dei servizi intracomunitari ricevuti sia, per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore ad € 100.000 (in luogo degli attuali € 50.000).

Nel caso in cui questo limite non fosse raggiunto, il Mod. Intra 2-quater non deve essere presentato e l'informazione statistica (così come quella fiscale) sarà acquisita dall'Agenzia delle Entrate per il tramite delle «comunicazioni dati fattura» o delle «fatture elettroniche trasmesse in via telematica». A tal fine, gli Uffici dovrebbero fare riferimento al codice TD11 (fatture per acquisto intracomunitario di servizi).

Il Provvedimento direttoriale in commento contiene, inoltre, alcune semplificazioni relativamente al campo «Codice Servizio» (CPA), presente nel Mod. Intra 2-quater relativo ai servizi intracomunitari ricevuti, per il quale è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio da 6 a 5 cifre e la conseguente riduzione del 50% dei

codici da selezionare. Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane dovrà aggiornare la tabella CPA 2008 reperibile sul proprio sito Internet.

### **2.3. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Mod. Intra 1 bis)**

Con riferimento, invece, alle cessioni intracomunitarie di beni, rimane invariato l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (Mod. Intra 1-bis), la cui periodicità di presentazione (mensile o trimestrale) rimane ferma all’attuale limite di € 50.000 previsto dal D.M. 22.2.2010 in conformità alla Direttiva 2006/112/CE.

L’unica modifica introdotta per i Mod. Intra 1-bis riguarda la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l’invio dei dati anche ai fini statistici. La compilazione dei dati statistici è, infatti, opzionale, per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, su base trimestrale, non superano l’importo di € 100.000. In altri termini, per gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni, l’obbligo di presentazione del Mod. Intra 1-bis permane, ma l’informazione statistica per i soggetti mensili è facoltativa a meno che, in 1 dei 4 trimestri precedenti, questi soggetti abbiano realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore ad € 100.000.

### **2.4. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Mod. Intra 1-quater)**

Il Provvedimento direttoriale in commento ha sostanzialmente ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi «generiche» ricevute da soggetti passivi Iva comunitari (Mod. Intra 1-quater), la cui abrogazione era stata inizialmente prevista, a decorrere dall’1.1.2018, dall’art. 13, co. 4-quater, D.L. 244/2016: l’esigenza di rispettare la normativa comunitaria ha, infatti, indotto l’Agenzia delle Entrate a ripristinare l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi.

Per quanto riguarda la periodicità di presentazione, nessuna modifica è intervenuta per gli elenchi dei servizi resi, che resterà trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000 e mensile per i restanti soggetti.

L'unica semplificazione introdotta per i Mod. Intra 2-quater riguarda il dettaglio richiesto per l'informazione statistica: non è più richiesto, analogamente a quanto previsto per i servizi ricevuti, di far riferimento al sesto livello della classificazione CPA, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare.

### **3. Superamento delle soglie**

A differenza di quanto attualmente previsto, a decorrere dall'1.1.2018 la verifica relativa al superamento delle predette soglie dovrà essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni: le nuove soglie, infatti, operano in maniera indipendente, nel senso che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre 3 categorie di operazioni. Così, ad esempio, se nel corso di un trimestre sono stati realizzati acquisti intracomunitari di beni pari ad € 300.000 e, nel medesimo periodo, sono stati ricevuti servizi intracomunitari per € 10.000 la presentazione con cadenza mensile riguarderà il solo elenco degli acquisti intracomunitari di beni (Mod. Intra 2-bis) e non quello relativo ai servizi intracomunitari ricevuti (Mod. Intra 2-bis).

### **4. Decorrenza**

Coerentemente con quanto disposto dal novellato art. 50, co. 6, D.L. 331/1993, che ha previsto lo snellimento del contenuto informativo dei Mod. Intrastat a decorrere dal 2018, le semplificazioni in rassegna si applicheranno agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2018.

Per l'anno d'imposta 2017 rimangono in vigore, invece, gli obblighi comunicativi previsti, in ambito intracomunitario, per la generalità sia degli acquisti e delle cessioni di beni che per le prestazioni di servizi rese e ricevute. Conseguentemente, permane l'obbligo di presentare gli elenchi Intra relativi all'ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, nonché di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra con periodi di riferimento precedenti (Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 110586 del 9.10.2017).

## 5. Sanzioni

La **normativa attuale in merito alle sanzioni** Intrastat omissa, tardivo o non veritiero per i soggetti obbligati alla comunicazione, distingue **2 tipi di Violazioni**:

a) **Violazione relativa ai dati fiscali**: L'ufficio una volta riscontrata la violazione invita, tramite apposita comunicazione, l'operatore a regolarizzare entro un termine la sua posizione, se avviene la regolarizzazione entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.

a.1) **Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale riguardano:**

- **Intrastat omissa;**
- **Intrastat incompleto, inesatto o irregolare,**

Tali violazioni comportano una **sanzione da 500 a 1.000** euro per ciascuno elenco.

La sanzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare gli elenchi intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

Non sono soggette a sanzioni, le correzioni dei dati inesatti e l'integrazione dei dati mancanti, ma solo se si rimediano spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

<b>Intrastat 2018 sanzioni:</b>	<b>importo</b>
Intrastat omissa	da 500 a 1000 euro per ciascun elenco
Intrastat tardivo presentato entro 30 giorni dalla richiesta	nessuna sanzione

dell'ufficio	
Intrastat incompleto, inesatto o irregolare	da 500 a 1000 euro per ogni elenco
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione tramite ravvedimento	nessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione	100 euro (1/5 del minimo)

b) **Violazioni relative ai dati statistici:** L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

**b.1) Sanzioni Intrastat 2018 di natura statistica:**

Per le violazioni di natura statistica degli elenchi Intra, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989 ma con una novità introdotta dal D.Lgs. 175/2014, ossia, la limitazione dell'applicabilità delle sanzioni amministrative alle sole imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).

Le sanzioni INTRASTAT 2018 di natura statistica, sono:

- da 206 a € 2.065 per le persone fisiche;
- da 516 a 5.164 euro per enti e società.

Tali sanzioni, possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto.

## 6. Ravvedimento intrastat 2018:

**La tardiva o omessa presentazione del Modello Intrastat 2018 può essere regolarizzata mediante lo strumento del Ravvedimento Operoso.**

Tale istituto oltre che consentire la regolarizzazione con il Fisco, consente al soggetto obbligato alla comunicazione degli elenchi intrastat di ottenere una sanzione ridotta sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già state attivate le procedure di controllo e recupero delle somme omesse.

Il contribuente per rimediare **all'omessa presentazione degli elenchi INTRA** può quindi avvalersi del Ravvedimento Operoso Intrastat, ed evitare così la sanzione per mancata presentazione del modello che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco.

### **Intrastat 2018 sanzioni ridotte con il ravvedimento:**

- entro i 90 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari a 1/9 del minimo, per cui pari a 55,56 euro;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018, per cui entro il 30 aprile 2018, se la violazione è stata commessa nel 2018: sanzione pari a 62,50 euro;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019: sanzione pari a 71,42 euro;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione 2019: la sanzione è pari a 83,33 euro.

Per ravvedersi il contribuente deve rimediare alla violazione in maniera autonoma, presentando il modello INTRASTAT omesso o presentato in ritardo o infedele, e pagare la sanzione ravvedimento tramite **modello F24** Agenzia delle Entrate ed indicando il **Codice tributo 8911**.



7. Schema riepilogativo

<b>Acquisto di beni</b>	Abolizione del mod. Intra 2 bis trimestrale
	Permanenza del mod. Intra 2 bis mensile esclusivamente ai fini statistici soltanto nel caso in cui l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni sia, su base trimestrale, uguale o superiore a Euro 200.000

<b>Servizi ricevuti</b>	Abolizione del mod. Intra 2 bis trimestrale
	Permanenza del mod. Intra 2 quater mensile esclusivamente ai fini statistici soltanto nel caso in cui l'ammontare degli servizi intracomunitari di beni sia, su base trimestrale, uguale o superiore a Euro 100.000

<b>Cessione di beni</b>	Permanenza del mod. Intra 1 bis trimestrale se l'ammontare delle cessioni intracomunitari di beni sia, su base trimestrale, inferiore Euro 50.000
	Permanenza del mod. Intra 1 bis mensile se l'ammontare totale delle cessioni intracomunitari di beni sia, su base trimestrale, uguale o superiore a Euro 50.000
	Obbligatoria compilazione della parte statistica del mod. Intra 1 bis se l'ammontare delle cessioni intracomunitari di beni sia, su base trimestrale, uguale o superiore a Euro 100.000, resta facoltativa negli altri casi

<b>Servizi prestati</b>	Permanenza del mod. Intra 1 quater trimestrale se l'ammontare dei servizi resi a favore di soggetti passivi UE sia, su base trimestrale, inferiore Euro 50.000
	Permanenza del mod. Intra 1 quater mensile, con obbligo di compilare anche la parte statistica dell'elenco, se l'ammontare dei servizi resi a favore di soggetti passivi UE sia, su base trimestrale, uguale o superiore Euro 50.000

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 26 marzo 2018

Studio Dattilo Commercialisti Associati